

CUTOLO ESPOSITO STUDIO LEGALE ASSOCIATO
00186 Corso del Rinascimento, 49 ROMA Tel. 06 688 06 850 Fax 06 605 13 835
80127 Via D. Cimarosa, 186 NAPOLI Tel 081 3723171 Fax 081 5583498
20123 Via Torino, 2 MILANO Tel. 02 72546721 Fax 02 72546400
e-mail: info@celegal.it



TRIBUNALE DI LATINA - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C. e ART. 18 STATUTO DEI LAVORATORI
e contestuale
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per conto e nell'interesse del prof. **Antonio Miranda** (C.F. (C.F. MRNNTN74S27L259H) nato il 27 novembre 1974 a Torre del Greco e residente a Ponza, alla via Dante 2, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Stefania Maiorano (C.F. MRNSFN82C57A773W) e Cristoforo Verde (C.F. VRDCST78E19F839P) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi a Napoli via D. Cimarosa 186.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio a mezzo FAX al n. 081/5583498 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniamaiorano@avvocatinapoli.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

- **I'Istituto Superiore Guglielmo Marconi**, in persona del dirigente scolastico p.t., con sede a Latina, via Reno snc
- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (M.I.U.R.) in persona del Ministro p.t., con sede a Roma, Viale Trastevere 76/A
- **Avvocatura dello Stato**, con sede a Roma, in Via dei Portoghesi 12
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** – Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Latina, Via Legnano 34



RESISTENTI**e nei confronti di**

Tutti i docenti diplomati ITP iscritti nella graduatoria di II fascia di circolo e d'istituto c.c. B003-B015 con o senza riserva, valida per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il triennio 2017/2020 nell'ambito territoriale di Latina e in tutti gli ambiti territoriali d'Italia, che a seguito dell'inserimento *ipso iure* del ricorrente nella II fascia o comunque a seguito della reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro sarebbero dallo stesso scavalcati in graduatoria e per punteggio e/o sarebbero esclusi dalla possibilità di essere assunti presso l'Istituto Superiore Guglielmo Marconi

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il ricorrente è un docente precario assunto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore Guglielmo Marconi a far data dal 27 ottobre 2018 fino alla fine dell'anno scolastico 2018/2019, con la qualifica N02 e con la modalità operativa cattedra esterna h 14 I.I.S. "Marconi" e h 4 I.I.S. "Galilei - Sani" a seguito della sentenza n. 11656/2017 emessa dal TAR Lazio (**doc. 1**).

Va subito precisato che l'odierno ricorrente veniva assunto dal predetto Istituto a seguito della sentenza n. 11656/17, con la quale il TAR Lazio decretava **l'inserimento a pieno titolo** del prof. Miranda per le classi di concorso B003 – LABORATORI DI FISICA e B015 – LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC (**doc. 2**).

Sul punto si osserva che la Circolare 37856 del Miur ha fornito delle precisazioni per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi di supplenza, richiamando diverse sentenze del Consiglio di Stato che ribadivano il fatto che il diploma di Insegnante Tecnico - Pratico non ha valore abilitante e, quindi, non costituisce titolo idoneo per l'inserimento dei



suddetti docenti nelle graduatorie d'Istituto di II fascia e conseguentemente per l'attribuzione dell'incarico di supplente. Nello specifico, il Miur così precisava: *“Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti”* (pag. 7 della circolare). Ebbene, il primo rilievo riguarda proprio l'assenza di tale requisito, dal momento che il prof. Miranda veniva iscritto senza riserva e dunque *pleno iure*.

Inoltre, in questi casi specifici, precisava la Circolare, *“(...) occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio”* (pag. 7 della circolare, **doc. 3**).

Ebbene come già accennato e come emerge chiaramente dalla documentazione allegata (cfr. docc. 1 e 2 cit.) a seguito della menzionata sentenza del TAR Lazio, non solo il docente veniva inserito in II fascia senza alcuna riserva e, pertanto, a carattere definitivo, ma il contratto sottoscritto non subordina in alcun modo la sussistenza del rapporto di lavoro ad eventuali successive pronunce sfavorevoli.

Ciononostante, a seguito della sentenza con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento della proposta impugnazione, escludeva il diritto dei docenti ITP all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, escludendo altresì il valore abilitante del titolo, inopinatamente l'odierno ricorrente veniva depennato dalla II fascia e inserito in III fascia. Peraltro, da dicembre 2018 allo stesso veniva illegittimamente ed arbitrariamente impedito di fatto lo svolgimento della propria attività di docente, in violazione del summenzionato contratto di lavoro, che stabilisce la prestazione per tutto l'anno scolastico 2018/2019.



Pertanto, con lettera del 31 dicembre 2018 (**doc. 4**), l'odierno ricorrente, per il tramite del legale, chiedeva formalmente all'Istituto di revocare ogni eventuale formale provvedimento sotteso a tale comportamento – fino ad allora mai formalmente portato a conoscenza del docente - e lo diffidava dal perpetrare comportamenti idonei ad impedirgli di svolgere la didattica presso la scuola di assegnazione, almeno fino all'atto formale della sua sostituzione con altro docente, in forza di nuova graduatoria di circolo o di istituto.

Solo successivamente, con lettera del 15 gennaio 2019, al prof. Miranda veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 12 dicembre 2018, per il seguente motivo: depennamento, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, dalle graduatorie di II fascia docenti valide per il triennio 2017/2020 per mancanza dei requisiti (**doc. 5**).

Con lettera raccomandata a/r del 13 febbraio 2019, il prof. Miranda impugnava formalmente e tempestivamente il licenziamento comunicato (**docc. 6 e 7**).

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, nell'impugnare il licenziamento comunicato con decreto n. 915, Prot. n. 9462 VII. 1 – FP, nonché ogni atto ad esso presupposto e/o collegato, espone le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. La posizione del ricorrente

Come esposto nella parte in fatto, il prof. Antonio Miranda è stato assunto con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore Guglielmo Marconi, a far data dal 27 ottobre 2018 fino alla fine dell'anno scolastico 2018/2019.

E infatti, con provvedimento del Dirigente Scolastico, egli veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di



lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL per il comparto scuola, a seguito di inserimento nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (B05).

E infatti, il prof. Miranda era iscritto nella graduatoria di II fascia, come detto senza riserva di cancellazione e il menzionato contratto, a differenza di quello sottoscritto da altri suoi colleghi con il medesimo Istituto, non conteneva alcuna clausola che subordini la sua permanenza in servizio alla pronuncia del Consiglio di Stato.

Benchè il menzionato contratto preveda l'assunzione in servizio dal 27 ottobre 2018 al 31 agosto 2019, di fatto da dicembre 2018 al docente veniva impedito di svolgere la propria attività presso l'Istituto di assegnazione e solo a gennaio 2019, con lettera di risoluzione tempestivamente impugnata da questa difesa, al ricorrente venivano formalmente comunicate le motivazioni del licenziamento.

E invero, in base all'impugnato provvedimento, l'odierno ricorrente veniva sollevato dal proprio incarico per: *"depennamento, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, dalle graduatorie di 2^a fascia docenti valide per il triennio 2017/2020 per mancanza dei requisiti"*. Il riferimento è infatti alla pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha escluso il diritto dei docenti ITP all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

2. Nullità e inefficacia del licenziamento per insussistenza e/o carenza dei motivi posti a sostegno del licenziamento

Ciò premesso, il licenziamento appare nullo e inefficace in considerazione della specifica posizione contrattuale del ricorrente, rispetto alla quale i motivi dedotti risultano del tutto illegittimi e inconferenti.



E infatti, erroneamente nella comunicazione impugnata si fa riferimento alla sussistenza di una clausola risolutiva nel contratto di assunzione, mentre in detto contratto non v'è espressa la clausola che subordini la risoluzione del rapporto di lavoro alla statuizione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, ma solo all'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie, la qual cosa non era avvenuta né a dicembre, quando al ricorrente, in assenza di qualsivoglia comunicazione motivata veniva impedito lo svolgimento della didattica, né a seguito della formale comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, in questa sede impugnata.

E peraltro, anche il depennamento del prof. Miranda dalla II fascia si appalesa illegittimo, dal momento che l'iscrizione nella predetta graduatoria è avvenuta, in ragione della sentenza n. 11656/2017, senza riserva.

Tali considerazioni valgono a mettere maggiormente in rilievo l'arbitrarietà del comportamento della P.A. che – vale la pena ribadire – prima ancora di inviare il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, oggetto dell'odierna impugnativa impediva di fatto al prof. Miranda di svolgere la didattica presso l'Istituto, ponendo in essere un comportamento non preceduto da alcuna formale comunicazione.

Ne consegue che il prof. Miranda esercita il pieno diritto al mantenimento del posto di lavoro, come anche gli stessi alunni conservano il diritto all'istruzione impartita dal prof. Miranda, non avendo quest'ultimo perso alcuno dei requisiti sussistenti al momento dell'assunzione; tanto emerge chiaramente dalle clausole contenute nella convenzione di lavoro.

E infatti, il contenuto della clausola risolutiva è il seguente: *“Il presente contratto è risolto qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito*



dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie"; ebbene nessun riferimento né all'eventuale pronuncia sfavorevole da parte del Consiglio di Stato, né al verificarsi della riserva relativa all'iscrizione nella graduatoria di II fascia. Ne consegue, altresì, che anche il depennamento da tale graduatoria si appalesa come atto arbitrario e illegittimo.

Né potrebbe obiettarsi la circostanza che la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato abbia un'efficacia risolutiva immediata della convenzione di lavoro, sia perché la stessa non è ancora passata in cosa giudicata formale e sostanziale (come il M.I.U.R., invece, espressamente richiede al fine di potervisi adeguare) e sia perché, come conseguenza diretta del suo disposto essa impone, in sostanza, all'amministrazione competente di procedere ad una nuova graduatoria, secondo i precisi canoni dettati dal Consiglio di Stato.

In assenza di legittimi motivi di licenziamento, pertanto, il provvedimento si appalesa del tutto arbitrario. E invero, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la permanenza in capo alla P.A. datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso cfr. Cass. 24 febbraio 2000 n. 41). Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo ricorrendo all'autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto comune. D'altro canto in tal senso depone decisamente la disposizione di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 D.lgs 165/01) laddove statuisce che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione*



degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8 luglio 2004, non va, peraltro sottaciuto in questa sede, *"che modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio, non sono da ritenersi legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell'Amministrazione non più configurabile. Infatti la ratio sottesa all'esercizio di autotutela risiede nella posizione di preminenza o di supremazia dell'Amministrazione ed è relativa ad atti amministrativi. L'autotutela è un concetto tipico di diritto amministrativo (si manifesta come uno dei principi fondamentali di questa branca del Diritto) e come tale non è asportabile nel diritto privatistico. Per tali motivi è da negare la possibilità di attività di autotutela dell'Amministrazione nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, i cui atti di gestione non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato. L'amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro; è fuor di dubbio, pertanto, che nelle prerogative manageriali non può essere ricompreso il potere di autotutela in senso proprio "(cfr nota prot. 14873 del 8.7.2004 del Ministero Istruzione dell'Università e RicercaUSR della Calabria).*

Per concludere sul punto, pertanto, in questa sede si fa rilevare la nullità del decreto oggi impugnato, con il quale la P.A. invoca una motivazione insussistente, ossia *"contratto stipulato con il docente MIRANDA ANTONIO recante clausula risolutiva".* Tali elementi di fatto non integrano pertanto una giusta causa di licenziamento.

2.1. In particolare, illegittimità del depennamento assunto come motivo dedotto a sostegno del licenziamento. Inoltre, da tutto quanto sopra esposto emerge chiamarente che l'impugnato decreto ha di fatto finito col formalizzare solo *ex post* una situazione che in realtà si era già



materializzata a dicembre 2018, quando al docente, recatosi presso l'Istituto, veniva impedito verbalmente di svolgere la didattica, senza alcuna preventiva e formale comunicazione in merito.

In particolare, si fa rilevare che nella premessa del provvedimento impugnato si richiama altresì *“il decreto di esclusione dalle graduatorie di II fascia docenti per le C.C. B015 - B003 prot. 10978 dell'11 dicembre 2018 pervenuto dall'Istituto FERMI - Filangieri di Formia ed emesso a seguito della sent. n. 6868/2018 del Consiglio di Stato”*. Ebbene, tale decreto non è stato **mai comunicato al lavoratore**; pertanto, sotto tale aspetto, il licenziamento è nullo ed illegittimo in quanto richiama il contenuto di un atto presupposto e prodromico, che non è stato mai portato a conoscenza del lavoratore e il cui contenuto è tuttora oscuro. Premesso che il provvedimento di depennamento di cui trattasi non può essere la diretta conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato, come già esposto non applicabile alla posizione dell'odierno ricorrente, in questa sede va evidenziato come tale omessa comunicazione vizi radicalmente il licenziamento intimato. Al ricorrente è stata peraltro negata una qualsivoglia forma di partecipazione al procedimento che ha condotto l'amministrazione scolastica al suo depennamento dalle graduatorie di cui trattasi.

Il depennamento si rivela pertanto quale illegittima motivazione posta a fondamento del decreto qui impugnato.

Nè dalla premessa del provvedimento di licenziamento risulta altrimenti ricostruibile il percorso logico-argomentativo che la Dirigenza scolastica avrebbe presuntamente seguito (il condizionale è d'obbligo) al fine di giungere alla grave decisione adottata, posto che, come già precisato, nel contratto sottoscritto con il ricorrente non vi è alcun riferimento all'efficacia risolutiva della sentenza del Consiglio di Stato.



3. Nullità del licenziamento per violazione del principio di uguaglianza e del diritto all'istruzione nella parte in cui viene invocato un motivo di opportunità

Parimenti illegittima è la motivazione di “opportunità” invocata dall'Istituto a fondamento del provvedimento di licenziamento. Nessuna ragione di opportunità della risoluzione, infatti, può prevalere rispetto al diritto costituzionalmente garantito del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro nonché rispetto al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione che è primario compito dell'Istituto salvaguardare.

E ancora, si fa rilevare che il provvedimento adottato si appalesa gravemente lesivo del principio di uguaglianza, in considerazione del fatto che nello stesso Istituto altri due insegnanti benché formalmente interessati dalla predetta sentenza, sono ancora in servizio. Una delle due insegnanti in questione è la prof. Noemi Buzzi, con scuola capofila Rosselli di Aprilia. Pertanto, anche a voler equiparare il contratto del prof. Miranda – privo, come detto, della clausola risolutiva espressa - a quelli degli altri suoi colleghi, non potrebbe ignorarsi la palese disuguaglianza perpetrata ai danni del lavoratore rispetto ai suoi colleghi ancora in servizio presso l'Istituto odierno resistente.

Un'interpretazione diversa, in base alla quale venisse ritenuto legittimo ed efficace il licenziamento sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. **Ebbene, ne consegue che a situazioni e posizioni identiche sono state applicate condizioni differenti, con evidente discriminazione e pregiudizio, in spregio a leggi e principi costituzionali.**

4. Sul periculum in mora

Occorre osservare che da dicembre il ricorrente non percepisce più lo stipendio mensile ed ha una convivenza *more uxorio* con la sig.ra Giulia



Cocozza dalla quale ha avuto una figlia, Rebecca Sueli Miranda, nata a Sarno (Sa) il 20 marzo 2018 e dunque minorenni.

In ogni caso, dalla suesposta ricostruzione dei fatti emerge l'evidente e indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se il ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

In merito al *periculum in mora* va considerato che esso è *in re ipsa* atteso che l'anno scolastico sta per concludersi e che, di fatto, l'Istituto potrebbe sostituire il ricorrente con altro docente iscritto nelle graduatorie di II fascia. Inoltre, per lo stesso anno scolastico in corso il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Già dall'anno scolastico 2016/2017, questi posti sono confluiti nell'organico dell'autonomia e ne costituiscono i posti per il potenziamento.

La legge n. 107 del 13.07.2015 di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato: (i) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con decreto del M.I.U.R. n. B2 del 24.09.2012; (ii) gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, è concessa solamente al personale docente inserito



nelle graduatorie ad esaurimento. È evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile al ricorrente, che si vedrebbe nuovamente escluso dalla possibilità di essere assunto a tempo indeterminato.

Risulta quindi, in forza delle ragioni sopra esposte, che si è qui di fronte ad un compendio di interessi di prima grandezza, tutti di carattere personalistico, sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente col crescere del ritardo nella tutela invocate e che reclamano perciò una protezione immediata, che i tempi non potrebbero sicuramente garantire (si pensi che occorrono almeno 40 giorni solo per fissare la prima udienza).

Ciò detto in merito alla sussistenza del *periculum in mora* e richiamando i precedenti punti del presente atto in relazione al *fumus boni iuris*, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente ove l'Ill.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente al ricorrente stesso gli effetti di un giudizio di merito.

Tanto considerato in fatto ed in diritto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) accertare e dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di legge, previa se necessaria la disapplicazione e/o



- annullamento di qualsivoglia atto presupposto e/o connesso e/o collegato anche solo indirettamente;
- b) per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di ragione e competenza, di reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato, previa conferma del nominativo dello stesso nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Latina e/o per tutte le province d'Italia;
 - c) per l'effetto, ancora, condannare le resistenti amministrazioni al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
 - d) condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni ulteriori subiti dal ricorrente per l'illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;
 - e) condannare le amministrazioni convenute in solido, oppure ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori.

In via istruttoria, si chiede che il giudice voglia ordinare alle amministrazioni resistenti, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione amministrativa e di tutte le informazioni scritte in merito ad atti e documenti in suo possesso, che siano relativi alla fattispecie in esame e che ritenga utili all'accertamento dei fatti di causa, con particolare riferimento ai nominativi dei due colleghi ancora in servizio e all'indicazione delle scuole capofila.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Contratto di assunzione del 27 ottobre 2018
2. Decreto del 18 dicembre 2017
3. Circolare MIUR



4. Lettera del 31 dicembre 2018
5. Comunicazione licenziamento del 12 dicembre 2018
6. Impugnativa di licenziamento a mezzo raccomandata a/r
7. Avvisi di ricevimento

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato, ma è soggetto a esenzione come da dichiarazione allegata

Napoli, 10 aprile 2019

avv. Stefania Maiorano

avv. Cristoforo Verde

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti avvocati, in qualità di difensori del ricorrente, giusta mandato in calce al ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, c.c. B003-B015 con o senza riserva, valida per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il triennio 2017/2020 nell'ambito territoriale di Latina e in tutti gli ambiti territoriali d'Italia;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti diplomati ITP iscritti nella graduatoria di II fascia d'istituto c.c. B003-B015 con o senza riserva, valida per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il triennio 2017/2020, che a seguito dell'inserimento *ipso iure* del ricorrente nella II fascia sarebbero dallo stesso scavalcati in graduatoria e per punteggio, nell'ambito territoriale della



provincia di Latina e/o per tutti gli ambiti territoriali d'Italia, ma anche tutti i docenti che, in seguito all'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017/2020, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie di circolo e di istituto nell'ambito territoriale della provincia di Latina e/o per tutti gli ambiti territoriali d'Italia, relativamente alle predette classi di concorso.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, sia in ragione dei numerosi destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017/2020, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Latina e/o in tutti gli ambiti territoriali d'Italia, per le classi di concorso c.c. B003-B015;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, c.p.c.: *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;
- tale forma di notificazione prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un breve riassunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (cfr., in proposito, il Consiglio di Stato, che con sent. 19/2/1990, n. 106 ha stabilito che: *“(...) Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il riassunto del ricorso viene pubblicato (...)”*);
- sussiste una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione per pubblici proclami – qualora tale strumento raggiunga il suo scopo – e il destinatario della notificazione effettuata per via ordinaria, in quanto solo



quest'ultimo, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare pienamente la sua fondatezza e pienamente esercitare il proprio diritto di difesa eventualmente costituendosi in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio al solo fine di estrarre copia integrale dell'atto introduttivo;

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale appare onerosa per il prof. Antonio Miranda;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. TAR Lazio, ordinanze nn. 176/2009, 177/2009, 178/2009, e 179/2009);

- anche la giurisprudenza di merito, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, ha autorizzato tale forma di notifica riconoscendo esplicitamente: *" (...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)"* (Tribunale di Genova, sez. lav., 1/9/2011);

FANNO ISTANZA





Affinché il Tribunale adito, valutata l'opportunità, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet istituzionale del MIUR

Napoli 10 aprile 2019

avv. Stefania Maiorano

avv. Cristoforo Verde

